



Risposte ai quesiti più frequenti in tema di decreto legislativo 235/03

I° quesito:

Il Pi.M.U.S. si colloca naturalmente all'interno del POS, quando previsto, oppure deve essere un documento a parte con su scritto Pi.M.U.S.?

Il Pi.M.U.S. si colloca all'interno del POS in particolare al punto 7 lettera g dell'articolo 6 del DPR 222/03. L'articolo si riferisce in generale all'attività di impresa nel cantiere ivi compresa in modo specifico *l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere*. Sicuramente montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio ricadono esattamente all'interno di tali tipologie di rischio. E' quindi logico sviluppare questa individuazione/valutazione nella redazione del Pi.M.U.S. il quale verrà così a trovarsi, automaticamente, all'interno del POS.

Ad ogni buon conto, essendo il Pi.M.U.S. un documento che obbligatoriamente accompagna il ponteggio durante tutta la sua esistenza, anche in assenza del POS (lavorazioni non comprese dal D.Lgs. 494/96), è necessario che sia redatto in modo esaustivo per ogni fase operativa.

II° quesito:

L'obbligo del disegno esecutivo del ponteggio previsto dall'art.33 del DPR 164/56, è soddisfatto dai contenuti del Pi.M.U.S. ?

E' legittimo supporre che la completa e corretta redazione di un Pi.M.U.S. preveda tutti gli elementi previsti dall'art. 33 del DPR 164/56 ed in particolare il *disegno esecutivo*. Giova ricordare che l'elaborazione del *disegno esecutivo* era ed è un obbligo sancito proprio dal DPR 164/56, indipendentemente dalla conformazione e dalle caratteristiche del ponteggio. Deve quindi essere sempre presente anche nel caso in cui il ponteggio abbia le caratteristiche previste e riprodotte dagli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale. In tale ottica e a favore della corretta e concreta applicazione del comma 3 dell'art. 36-quater del D.Lgs. 626/94 (redazione Pi.M.U.S.) è quindi logico prevedere che il Pi.M.U.S. soddisfi completamente l'art. 33 del DPR 164/56. In tal caso non è necessario richiedere ulteriori elaborati, anche per evitare la proliferazione di inutile documentazione. Viceversa, in mancanza dei citati contenuti sarà indispensabile *richiedere* che il Pi.M.U.S. venga opportunamente integrato in tal senso.

III° quesito:

Il Decreto 235/03 fa sempre riferimento al datore di lavoro: nel caso in cui il montaggio, la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio vengano eseguiti da lavoratori autonomi, permangono gli obblighi previsti dal decreto?

Il riferimento al solo Datore di Lavoro in ordine a tutti gli obblighi afferenti l'impiego di ponteggi, prende origine dalla normale operatività lavorativa che, soprattutto in ordine a montaggio e smontaggio, prevede la presenza di più addetti tra di loro coordinati. In tale situazione non risulta ipotizzabile il riferimento ad un lavoratore autonomo, ovvero ad una squadra di lavoratori autonomi che operano tra loro senza vincoli di subordinazione o coordinamento. In particolare qualora il montaggio, l'uso, la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio vengano affidati ad una squadra di artigiani, questi non possono essere considerati lavoratori autonomi in quanto viene a mancare l'elemento principale della caratterizzazione del lavoratore autonomo, cioè l'assenza dei vincoli di subordinazione: sotto la parvenza dell'autonomia si lavora di fatto al pari di un'impresa. In tal caso, a seconda dell'organizzazione reale, occorre individuare colui che riveste il ruolo di datore di lavoro ed al quale competono gli obblighi inerenti l'applicazione del Decreto e quindi ad esempio della redazione del Pi.M.U.S.



IV° quesito:

Il Datore di lavoro può redigere personalmente il Pi.M.U.S.?

In assenza di definizione di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi *persona competente* per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso Datore di lavoro

V° quesito:

Un piano di applicazione generalizzata può essere la forma adottata nella redazione del Pi.M.U.S. in caso di ponteggio semplice?

L'uso di forme di *applicazione generalizzata* nella redazione del Pi.M.U.S. può sicuramente essere adottato purché, come previsto dal comma 3 dell'art.36 quater del D.Lgs. 626/94, vengano inserite ad integrazione obbligatoria, tutte le istruzioni, i progetti, gli schemi, le informazioni o quant'altro, risulti utile a definire l'esecuzione in sicurezza di tutte le azioni lavorative afferenti il ponteggio. Di certo la semplice adozione di una *applicazione generalizzata*, non consente di rispondere compiutamente agli obblighi derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art.36 quater del D.Lgs. 626/94 in ordine alla redazione del Pi.M.U.S. .

VI° quesito:

Con quali modalità può essere attestata la pregressa esperienza dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi (art. 36 quater comma 9)?

Nel periodo transitorio, in attesa della prevista formazione di cui all'art. 36-quater del D.Lgs.626/94, l'attestazione dei lavoratori inerente l'esperienza biennale in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocertificata dallo stesso lavoratore sotto personale responsabilità, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.

VII° quesito:

Con quali modalità può essere attestata la pregressa esperienza dei preposti addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi (art. 36 quater comma 10)?

Nel periodo transitorio, in attesa della prevista formazione di cui all'art. 36-quater del D.Lgs.626/94, l'attestazione dei preposti inerente l'esperienza triennale in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocertificata dallo stesso preposto sotto personale responsabilità, ai sensi del dell'art 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.

VIII° quesito:

Il comma 1 dell'art. 36-quater prevede che il datore di lavoro rediga calcoli di resistenza, stabilità... in relazione alle configurazioni di impiego dei ponteggi: quanto indicato supera l'art. 32 del D.P.R. 164/56 (...progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato...) anche a prescindere dal titolo di studio?

Il comma 1 dell'art. 36-quater non può prevaricare le competenze professionali definite con puntualità (ingegnere o architetto abilitato...) dall'art. 32 del D.P.R. 164/56.



COORDINAMENTO TECNICO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO

Si ricorda peraltro che l'art.32 del D.P.R. 164/56 è tuttora vigente in quanto né modificato né tanto meno abrogato dall'entrata in vigore del decreto 235/03. Quindi il datore di lavoro può procedere personalmente alla *redazione di calcolo di resistenza....* solamente se ne possiede i titoli (ingegnere o architetto abilitato) e le necessarie competenze tecnico/professionali



IX° quesito:

Il PIMUS deve essere redatto anche per i ponteggi su ruote (art. 52 – D.P.R. 164/56)?

Il comma 4 lettera d) dell'art.36 quater richiama inequivocabilmente anche i ponteggi su ruote in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Quindi anche l'utilizzo dei ponteggi su ruote è subordinato agli obblighi previsti per tutti i ponteggi quale ad esempio la redazione del Pi.M.U.S..

Considerate le particolari modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti attualmente sul mercato nonché le semplici configurazioni, peraltro assai difficilmente modificabili, risulta accettabile l'adozione di Pi.M.U.S. redatti in forma generalizzata nel rispetto degli standard previsti dai costruttori, eventualmente completati dalle informazioni ed integrazioni indispensabili per ogni singola realizzazione.

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:

Antonio Leonardi	Servizio di Medicina del Lavoro ASL 3 Catania
Brigitte Pellei	ASL Sondrio UO PSAL
Ciardo Francesco	ULSS Padova SPISAL
Daniele Giusti	AUSL 3 Pistoia
Divo Pioli	AUSL di Reggio Emilia SPSAL
Eginardo Baron	ASL RM/B SPRESAL
Enrico Maria Ognibeni	U.O. Prev.ne e Sic.zza Ambienti di Lavoro, Az. Prov.le Servizi Sanitari
Ferdinando Manna	Comitato di Coordinamento art. 27/626 c/o Ass. Lavoro Reg. Molise
Ferruccio Ginnante	AUSL 3 UO PSAL
Flavio Coato	ULSS Bussolengo SPISAL
Francesco Vigiani	Regione Toscana - Direzione Generale del Diritto alla Salute.
Giovanni Achille	ASL Lecco
Luca Semeraro	Regione Piemonte – Direz. Sanità Pubblica
Luigi Clariond	AUSL 5 UO PSAL
Marco Pristerà	AUSL 10 Firenze
Massimo Berutti	SPreSAL ASL 8 Chieri
Mazzurana Mirko	Az. Prov.le Servizi Sanitari, U.O. Prev.ne e Sic.zza Ambienti di Lavoro,
Raffaella Pastore	Regione Piemonte - Direz. Sanità Pubblica
Salvatore La Monica	Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica
Stefano Nava	SPreSAL ASL 18 Alba
Vasco Checcacci	AUSL 10 Firenze
Vincenzo Gallo	AUSL Bologna Città SPSAL